

## Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Circolare 12 marzo 2012, n. 6.

### Articolo 3

#### Rappresentanza di genere

Con l'articolo 3 della legge qui in commento viene data rilevanza al "genere" nella formazione delle liste dei candidati ai consigli comunali e provinciali.

Dopo gli articoli 1 e 6 della legge regionale n. 35/1997 sono aggiunti rispettivamente l'articolo 1 bis e l'articolo 6 bis, con i quali si introduce il concetto di "genere" per le candidature al consiglio comunale ed al consiglio provinciale, stabilendo che nessun genere, sia esso maschile o femminile, può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti della lista.

Nella compilazione delle liste per la candidatura a consigliere, le diverse proporzioni tra i due generi comprese fra tre quarti ed un quarto sono tutte compatibili con il dettato normativo.

Se nel conteggiare il numero dei candidati di un genere appartenente ad una lista, il numero totale dei candidati della lista stessa non consente un frazionamento per numeri interi, si procederà per arrotondamento all'unità superiore se la cifra decimale è superiore a 50, si procederà invece per arrotondamento all'unità inferiore se la cifra decimale è uguale o inferiore a 50.

Quanto sopra detto si applica alla composizione delle liste elettorali per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, ma non per la composizione delle liste per le elezioni dei consigli di circoscrizione.